SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 marzo 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Murgia Carlo presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Sentito il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui il migrante è in possesso di titolo «Diplôme d'Ingénieur» rilasciato dall'Enserg presso il Politecnico di Grenoble (Francia) istituzione inclusa nell'elenco ufficiale delle Grandes Ecoles autorizzate a rilasciare il titolo di ingegnere e tale titolo è riconosciuto dalla Commission des titres francese, soddisfacendo il requisito di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Considerato che il migrante ha conseguito anche la laurea in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino, escludendo così il caso previsto dall'art. 6 comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il parere del Consiglio nazionale ingegneri secondo cui il migrante è in possesso anche di esperienza professionale lavorando a tempo pieno come ingegnere presso l'Istituto della comunicazione parlata di Grenoble;

Ritenuto pertanto che sussistono tutti i requisiti di legge e in riferimento a casi analoghi si esclude l'applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Murgia Carlo, nato a Cagliari il 14 luglio 1968 (Italia) cittadino italiano, di «Diplôme d'Ingénieur» conseguito presso la Scuola nazionale superiore di elettronica e radioelettricità del Politecnico di Grenoble (Francia) e riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Roma, 8 marzo 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A1518

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 1995.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Maveral».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8, 9 e 26, comma 1;

Vista la domanda con la quale la società Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 285 - 00155 Roma, cod. fisc. n. 00400380580, ha chiesto di essere autorizzata a mettere in commercio la specialità medicinale «Maveral» nella confezione «100» 30 compresse gastroresistenti da 100 mg.

Considerato che gli stabilimenti indicati risultano idonei alla produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale di cui trattasi e che quest'ultima possiede i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Viste le deliberazioni della Commissione unica del farmaco nella seduta del 25 e 26 luglio 1994;

Vista l'ordinanza emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 15015/94 del 21 novembre 1994 con cui il medesimo tribunale ha ordinato al Ministero della sanità di pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni sulla domanda della ricorrente;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Maveral» nella confezione «100» 30 compresse gastroresistenti da 100 mg, a base di Fluvoxamina maleato, con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 285 - 00155 Roma, cod. fisc. n. 00400380580;

N. A.I.C. e classificazione: 026102020 (in base 10) 0SWL84 (in base 32), classe: C.

Indicazioni terapeutiche: quelle riportate negli stampati di cui all'art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura (D.L. 539/1992): da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Art. 2.

La confezione della specialità medicinale deve essere posta in commercio con etichetta e foglio illustrativo conforme ai testi allegati al presente decreto, fatte in ogni caso salve le disposizioni vigenti sulle modalità di indicazione ai numeri A.I.C. di cui all'art. 1.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene adottato in esecuzione dell'ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio richiamata nel preambolo.

Il Ministero della sanità si riserva di adottare definitive determinazioni in ordine all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto suddetto, a conclusione del procedimento giurisdizionale tuttora pendente relativo al ricorso proposto dalla società interessata, come specificato nella premessa.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'A.I.C.

Roma, 24 febbraio 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

95A1545

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 1995.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del «Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola» e della «Manifestazione televisiva di primavera» manifestazione 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale del «Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola» e della «Manifestazione televisiva di primavera» manifestazione 1995 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del «Gran Premio di F.1 di S. Marino-Imola» e della «Manifestazione televisiva di primavera» 1995 con inizio il 20 febbraio 1995, si concluderà il 30 aprile 1995.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentadue serie di 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11, il giorno 30 aprile 1995, alle ore 18,30.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 aprile 1995 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verra effettuato l'abbinamento dei primi diciotto biglietti estratti vincenti con le prime nove vetture classificatesi nel «Gran premio di F.1 di «S. Marino-Imola» e con le nove miss Buona domenica classificatesi nella «Manifestazione televisiva di primavera».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» e della «Manifestazione televisiva di primavera» fornite dalle rispettive giurie, iniziando dalla vettura classificatasi al primo posto del «Gran premio» alla quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sara attribuito alla «Miss Buona domenica» classificatasi al primo posto; i premi successivi saranno attribuiti alternativamente fra le vetture e le miss seguendo le rispettive classifiche.

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* nella classifica del «Gran premio di F.1 di S. Marino» si effettuerà il sorteggio fra le vetture classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture e di più miss per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale delle vetture e delle miss giudicate *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle vetture ed alle miss in questione.

Qualora le classifiche non dovessero determinare un numero sufficiente di posizioni atte a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati, separatamente alle vetture ed alle miss, tolti quelli corrispondenti alle posizioni delle classifiche.

Qualora le manifestazioni cui è abbinata la lotteria o anche una soltanto di esse non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire due miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale del «Gran premio di F.1 di S. Marino-Imola» e della «Manifestazione televisiva di primavera» 1995 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 25 aprile 1995 mentre la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 18,30 del giorno 30 aprile 1995.

E' data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 20 di giovedì 27 aprile 1995.

Art. 9.

Il dott. Carlo Falcone, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazioneautonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Angela Antonucci, vice dirigente aggiunto amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1995

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1995
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 6

95A1520

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 febbraio 1995.

Fissazione dei saggi di interesse per gli investimenti di fondi patrimoniali degli ex istituti di previdenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge n. 442 del 3 aprile 1933;

Visto l'art. 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479, con il quale è stato, tra l'altro, istituito l'INPDAP;

Vista la deliberazione del commissario dell'INPDAP n. 177 del 21 dicembre 1994;

Decreta:

Il saggio d'interesse sui finanziamenti deliberati a favore degli enti locali, enti vari e cooperative edilizie e sugli sconti di annualità statali e regionali è fissato a:

a) 8% per i mutui con durata decennale;

b) 8,50% per i mutui con durata quindicennale;

c) 9% per i mutui con durata ventennale e per gli sconti di annualità statali e regionali.

Sull'importo di tutte le somministrazioni predette si trattengono in anticipo:

a) una somma pari allo 0,50% per spese di amministrazione;

b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari allo 0,75% per i mutui con un ammortamento in dieci anni e all'1,50% per durate superiori a dieci anni.

Sui mutui deliberati a favore dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1994) i predetti tassi saranno ridotti dell'1%.

Sui mutui deliberati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo per gli investimenti della ex Direzione generale degli istituti di previdenza e dal commissario straordinario INPDAP, per i quali non esiste un provvedimento formale di concessione, saranno applicati i tassi di interesse di cui sopra.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

95A1516

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 1995.

Limitazione all'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, recante norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve, ed in particolare l'art. 3, paragrafo 2, che conferisce la facoltà agli Stati membri di limitare o vietare l'utilizzo di talune indicazioni, tra cui il nome del vitigno, nella designazione dei vini da tavola;

Visto il regolamento CEE n. 2333/92 del Consiglio del 13 luglio 1992, recante norme generali per la designazione e presentazione dei vini spumanti, ed in particolare l'art. 6, paragrafo 2, lettera *c)*, che limita l'utilizzo del nome dei vitigni nella designazione dei vini in questione;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il piano specifico di intervento per il settore vitivinicolo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, il 28 luglio 1990;

Viste le istanze presentate dai produttori interessati intese a limitare l'utilizzo dei nomi di alcuni vitigni autoctoni per designare esclusivamente i vini tranquilli, frizzanti o spumanti appartenenti alla categoria delle D.O.C. o D.O.C.G.;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini il 15 luglio 1994 con il quale si riserva l'utilizzo del vitigno «Brachetto» per la designazione di vini a denominazione di origine;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1993, recante norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1993, ed in particolare l'art. 2, comma 4, che disciplina l'utilizzo dei nomi di vitigno nella designazione dei vini da tavola ad indicazione geografica, al fine di evitare ogni possibile confusione con i vini a denominazione di origine facenti tradizionalmente riferimento a nomi di vitigno;

Rilevata l'opportunità di limitare l'uso dei vitigni autoctoni «Albana» e «Picolit» alla univoca designazione dei vini a denominazione di origine;

Ritenuto di accogliere le citate istanze, conformemente alla strategia definita nel piano vitivinicolo nazionale ed alle disposizioni normative nazionali e comunitarie del settore;

Decreta:

Art. 1.

Riserva utilizzo nomi vitigno

1. L'indicazione dei nomi dei seguenti vitigni:

Albana;

Brachetto;

Picolit,

è riservata per designare unicamente i vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita (corrispondenti alle seguenti categorie regolamentate dall'Unione europea: V.Q.P.R.D., V.S.Q.P.R.D., V.L.Q.P.R.D. e V.F.Q.P.R.D.), conformemente alle disposizioni dei relativi disciplinari di produzione.

Art. 2.

Modalità e termini di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1995.

2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica (tranquilli, frizzanti e spumanti), di vini spumanti, di vini spumanti di qualità già confezionati e designati con i nomi dei vitigni di cui all'art. 1, possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino a completo smaltimento delle scorte medesime, purché entro il citato termine del 1° aprile 1995 presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto.

3. In deroga alle misure di cui all'art. 1, è consentito solo per i prodotti provenienti dalla vendemmia 1994 utilizzare il nome dei vitigni «Brachetto» e «Picolit» per designare i vini (tranquilli, frizzanti e spumanti) facenti riferimento rispettivamente alle indicazioni geografiche «Piemonte» e «Friuli-Venezia Giulia o Venezia Giulia», alle condizioni previste dalla vigente normativa e con relativa proroga di un anno dei termini di applicazione e per lo smaltimento delle scorte stabiliti nei precedenti comma.

4. L'elenco dei vitigni di cui all'art. 1 potrà essere integrato con decreto ministeriale su richiesta dei produttori interessati, in conformità delle disposizioni richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma 6 marzo 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A1517

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 marzo 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 14 gennaio 1995 relativo alla determinazione del costo per i servizi di assistenza e del coefficiente unitario di tassazione alla navigazione aerea in rotta per l'attività aerea nazionale ed internazionale per l'anno 1995.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1995, n. 11-T (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 25 febbraio 1995), con il quale sono stati determinati il costo dei servizi di assistenza al volo e il coefficiente unitario di tassazione per l'assistenza alla navigazione aerea internazionale e nazionale per l'anno 1995;

Considerato che ai commi 8 e 9 della parte prepositiva del decreto ministeriale sopracitato sono state indicate le unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale e nazionale riportando, per mero errore materiale, rispettivamente 3.544.813 e 821.328 afferenti all'anno 1994 in luogo dei dati di previsione relativi all'anno 1995 pari rispettivamente a 3.705.100 e 837.754;

Decreta:

I commi 8 e 9 delle premesse del decreto ministeriale 14 gennaio 1995, n. 11-T, sono modificati come segue:

«Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea internazionale per il 1995 è pari a 3.705.100;

Considerato che il numero delle unità di servizio previste per l'attività aerea nazionale per il 1995 è pari a 837.754;».

Roma, 7 marzo 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A1515

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 marzo 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni:

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985 relativo all'ordinamento delle scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, relativo al valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'ordinamento della professione di assistente e istituzione dell'albo professionale;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Jutta Oelmann;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 31 gennaio 1995;

Decreta:

E' riconosciuto, ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo «Diplom-Sozialpadagoge» (FH) conseguito all'estero dalla sig.ra Jutta Oelmann, nata a Lippstadt (Germania) il 10 ottobre 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1995

Il direttore del dipartimento: D'ADDONA

95A1508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 marzo 1995.

Autorizzazione alla società Cattolica di assicurazione Coop. a r.l., in Verona, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo tutela giudiziaria.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 26 novembre 1984, n. 15857, e 17 settembre 1993, n. 19637, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciati alla società Cattolica di assicurazione Coop. a r.l., con sede in Verona, lungadige Cangrande n. 16;

Vista l'istanza presentata dalla società Cattolica di assicurazione Coop. a r.l. con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 6 ottobre 1994, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza presentata dalla società sopraindicata;

Autorizza

la società Cattolica di assicurazione Coop. a r.l., con sede in Verona, lungadige Cangrande n. 16, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo 17 (tutela giudiziaria) di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1995

Il presidente: SANGIORGIO

95A1524

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 7 febbraio 1995, n. D-149.

Importi regionali definitivi della compensazione al reddito da corrispondere ai produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1994-95.

All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo

Agli assessorati regionali dell'agricoltura

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane

All'Associazione interprofessionale semi oleosi

In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio, la commissione, sentito il parere del Comitato di gestione congiunto cereali, semi oleosi e piante proteiche, con regolamento CE, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle CE, ha fissato in 185,304 ECU/tonn il prezzo medio dei semi oleosi accertato per la campagna di commercializzazione 1994-95.

Tale prezzo, che è superiore del 13% a quello previsionalmente determinato in 163 ECU/tonn, comporta, tenuto conto della prevista franchigia dell'8%, l'applicazione della penalità, contemplata dalla sopracitata disposizione comunitaria, e cioè una riduzione della compensazione definitiva al reddito pari al 5%.

Poiché non è stata superata la superficie nazionale di base determinata per tutti i prodotti oggetto del regime di sostegno di cui al regolamento n. 1765/92, nonché quella nazionale specifica dei semi oleosi, in Italia non trovano applicazione le penalità aggiuntive previste dal medesimo regolamento.

Conseguentemente per la campagna di commercializzazione 1994-95 l'importo definitivo in ECU e in moneta nazionale della compensazione per i semi oleosi è fissato, per ciascuna regione omogenea risultante dal piano di regionalizzazione, nell'allegato alla presente circolare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7-*bis*, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 2294/92 della commissione, l'EIMA provvederà, sulla base degli importi definitivi, a corrispondere il saldo della compensazione spettante ai produttori di semi oleosi per la campagna 1994-95 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del regolamento indicato in oggetto nella *Gazzetta Ufficiale* della CE.

Il Ministro: LUCHETTI

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 54

ALLEGATO

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 94/95

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	RESA (Q/Ha)	IMPORTI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI	
			Ecu/Ha	Lire/Ha
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	164,89	375.113,21
TORINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,12	521,98	1.187.467,96
TORINO PIANURA	Semi oleosi	41,50	599,73	1.364.343,77
VERCELLI MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	359,81	818.542,56
VERCELLI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	42,33	611,72	1.391.620,18
VERCELLI PIANURA	Semi oleosi	48,26	697,42	1.586.581,68
NOVARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	276,62	629.291,14
NOVARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	37,44	541,06	1.230.873,63
NOVARA PIANURA	Semi oleosi	40,37	583,40	1.327.194,16
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Cereali	39,04	289,45	658.478,49
CUNEO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	38,77	560,28	1.274.597,78
CUNEO PIANURA	Semi oleosi	40,52	585,57	1.332.130,76
ASTI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,54	470,24	1 069.763,08
ASTI PIANURA	Semi oleosi	34,09	492,64	1.120.721,52
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,85	236,14	537.201,97
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,84	489,03	1.112.509,02
ALESSANDRIA PIANURA	Semi oleosi	33,59	485,42	1.104.296,52
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	172,60	392.652,92
VARESE MONTAGNA INTERNA	Cereali	41,88	310,50	706.365,77
VARESE COLLINA INTERNA	Cereali	54,91	407,11	926.146,75
VARESE PIANURA	Semi oleosi	32,44	468,80	1.066.487,18
COMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	493,19	1.121.972,73
COMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,41	511,72	1 164 127,18
COMO PIANURA	Semi oleosi	37,99	549,00	1.248.936,57
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	355,36	808.419,12
MILANO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,49	628,49	1 429.770,76
MILANO PIANURA	Semi oleosi	43,51	628,77	1.430.407,74
BERGAMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	283,00	643.805,19
BERGAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	43,75	632,24	1.438 301,74
BERGAMO PIANURA	Semi oleosi	50,00	722,56	1.643.773,42
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	405,48	922.438,62
BRESCIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	722,56	1.643.773,42
BRESCIA PIANURA	Semi oleosi	50,00	722,56	1.643.773,42
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	46,61	345,57	786 147,56
PAVIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,78	517,07	1.176.298,06
PAVIA PIANURA	Semi oleosi	40,59	586,58	1.334.428,44
CREMONA PIANURA	Semi oleosi	45,84	662,45	1 507 027,38
MANTOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	46,20	667,65	1 518 857,01
MANTOVA PIANURA	Semi oleosi	46,72	675,16	1 535 941,74
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	137,01	311.688,16
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	324,29	737.737,05
VERONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	50,00	722,56	1.643.773,42
VERONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	47,15	681,38	1.550.091,80
VERONA PIANURA	Semi oleosi	49,72	718,52	1.634.582,70
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	58,28	432,10	982.997,25
VICENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	50,00	722,56	1.643.773,42
VICENZA PIANURA	Semi oleosi	48,17	696,12	1.583.624,27
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	34,31	495,82	1.127.955,79
TREVISO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	44,22	639,04	1.453.771,27
TREVISO PIANURA	Semi oleosi	41,60	601,17	1.367.619,67
VENEZIA PIANURA	Semi oleosi	41,63	601,61	1.368.620,64
PADOVA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,44	584,41	1.329.491,84
PADOVA PIANURA	Semi oleosi	39,87	576,17	1.310.746,42
ROVIGO PIANURA	Semi oleosi	40,77	589,18	1.340.343,26

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/478 del 10.08.1994

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 94/95

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	RESA (Q/Ha)	IMPORTI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI	
			Ecu/Ha	Lire/Ha
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	320,29	728 037,33
UDINE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	41,59	601,03	1.367.301,18
UDINE PIANURA	Semi oleosi	44,05	636,58	1.448.174,94
GORIZIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	40,49	585,13	1.331.129,79
GORIZIA PIANURA	Semi oleosi	41,94	606,09	1.378.812,32
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	361,74	822.933,18
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Cereali	44,16	327,41	744 834,83
PORDENONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	35,70	515,91	1.173 659,14
PORDENONE PIANURA	Semi oleosi	40,16	580,36	1.320.278,37
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	250,00	568 732,50
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	250,00	568.732,50
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	272,54	620 009,42
PIACENZA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,07	521,26	1.185.830,01
PIACENZA PIANURA	Semi oleosi	37,69	544,67	1.239.086,12
PARMA MONTAGNA INTERNA	Cereali	42,63	316,06	719 014,38
PARMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	36,93	533,69	1.214.107,39
PARMA PIANURA	Semi oleosi	36,85	532,53	1 211.468,47
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	236,36	537.702,45
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	Cereali	47,31	350,76	797.954,45
REGGIO-EMILIA PIANURA	Semi oleosi	37,48	541,63	1.232.170,34
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	284,26	646.671,60
MODENA COLLINA INTERNA	Cereali	51,16	379,31	862.903,70
MODENA PIANURA	Semi oleosi	38,14	551,17	1.253.873,17
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	323,26	735 393,87
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,77	473,57	1.077.338,60
BOLOGNA PIANURA	Semi oleosi	36,86	532,67	1.211.786,96
FERRARA PIANURA	Semi oleosi	41,82	604,35	1.374.853,95
RAVENNA COLLINA INTERNA	Cereali	45,28	335,71	763.716,75
RAVENNA PIANURA	Semi oleosi	35,27	509,70	1.159.531,82
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	209,67	476 984,57
FORLI' COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,90	461,00	1.048.742,73
FORLI' COLLINA LITORANEA	Cereali	33,37	247,41	562.840,43
FORLI' PIANURA	Semi oleosi	34,26	495,10	1.126.317,84
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	419,57	954.492,38
MASSA-CARRARA MONT. LITORANEA	Cereali	79,70	590,91	1.344.278,89
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	441,29	1.003 903,86
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	254,82	579.697,66
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	394,43	897.300,64
LUCCA PIANURA	Semi oleosi	31,35	453,05	1.030.657,04
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	34,98	505,51	1.149.999,86
PISTOIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,44	454,35	1.033.614,45
FIRENZE MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,71	429,35	976.741,20

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/478 del 10.08.1994

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 94/95

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	RESA (Q/Ha)	IMPORTI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI	
			Ecu/Ha	Lire/Ha
FIRENZE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	26,52	383,25	871.866,92
FIRENZE PIANURA	Semi oleosi	28,02	404,92	921.164,66
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,89	446,40	1.015.528,75
PISA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	411,86	936.952,67
PISA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	28,48	411,57	936.292,94
PISA PIANURA	Semi oleosi	29,47	425,88	968.847,19
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,67	428,77	975.421,74
AREZZO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,16	406,95	925 782,76
SIENA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	25,25	364,89	830.099,21
SIENA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	437,44	995.145,38
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Cereali	25,98	192,62	438.197,02
GROSSETO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,13	435,42	990.550,02
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,61	427,90	973.442,55
GROSSETO PIANURA	Semi oleosi	30,40	439,32	999.422,25
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,64	428,34	974.443,52
PERUGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	433,97	987.251,37
TERNI MONTAGNA INTERNA	Cereali	26,71	198,03	450.504,39
TERNI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,03	448,42	1.020.124,11
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,79	430,50	979.357,37
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,05	434,26	987.911,10
PESARO-URBINO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,66	443,08	1.007.975,98
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,99	447,84	1.018 804,65
ANCONA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,22	451,17	1.026.380,17
ANCONA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,60	456,66	1.038.869,53
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,24	246,45	560 656,50
MACERATA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	32,18	465,04	1.057.933,45
MACERATA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	32,07	463,45	1.054.316,31
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	255,49	581.221,87
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,54	441,34	1.004.017,61
ASCOLI PICENO COLL. LITORANEA	Semi oleosi	30,67	443,22	1.008 294,47
VITERBO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,27	437,44	995.145,38
VITERBO PIANURA	Semi oleosi	32,39	468,08	1.064.849,23
RIETI MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	33,52	484,41	1.101.998,84
RIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,86	460,42	1 047.423,27
ROMA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	30,16	435,85	991.528,24
ROMA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,14	450,01	1.023.741,25
ROMA COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,38	453,48	1.031 635,26
ROMA PIANURA	Semi oleosi	31,33	452,76	1.029.997,31
LATINA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	26,62	384,69	875.142,82
LATINA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	31,36	453,19	1.030.975,53
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	348,24	792 221,62
LATINA PIANURA	Semi oleosi	33,98	491,05	1.117.104,38
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,70	227,61	517.796,82
FROSINONE COLLINA INTERNA	Semi oleosi	33,05	477,61	1 086 529,32
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,51	174,31	396 543,05
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,73	213,01	484 582,84
TERAMO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	30,03	433,97	987 251,37
TERAMO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,04	448,57	1 020 465,35
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	246,37	560 474,50
PESCARA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,76	430,07	978 379,15
PESCARA COLLINA-LITORANEA	Cereali	41,31	306,28	696.765,56
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	181,13	412.058,07
CHIETI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,50	411,86	936.952,67
CHIETI COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	30,98	447,70	1 018.486,16

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/478 del 10 08 1994

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 94/95

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	RESA (Q/Ha)	IMPORTI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI	
			Ecu/Ha	Lire/Ha
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Cereali	25,72	190,69	433.806,40
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,81	430,79	980.017,09
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	29,83	431,08	980.676,82
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	222,79	506.831,65
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	280,85	638.914,09
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,48	174,08	396.019,81
CASERTA COLLINA INTERNA	Cereali	35,66	264,39	601.468,74
CASERTA COLLINA LITORANEA	Cereali	43,93	325,70	740.944,70
CASERTA PIANURA	Cereali	52,69	390,65	888.701,40
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	29,41	425,01	966.868,00
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Cereali	29,75	220,57	501.781,31
NAPOLI COLLINA INTERNA	Cereali	46,60	345,50	785.988,32
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	394,14	896 640,91
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	608,63	1.384 590,65
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,26	224,35	510.380,55
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	282,40	642.440,23
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	136,57	310 687,19
SALERNO COLLINA INTERNA	Cereali	25,19	186,76	424.865,93
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	154,73	351.999,92
SALERNO PIANURA	Cereali	38,65	286,56	651.903,94
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Semi oleosi	28,98	418,80	952.740,68
FOGGIA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	28,97	418,65	952.399,44
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	184,24	419 133,10
FOGGIA PIANURA	Semi oleosi	29,01	419,23	953.718,90
BARI COLLINA INTERNA	Semi oleosi	29,16	421,40	958 655,50
BARI PIANURA	Cereali	15,35	113,81	258 909,78
TARANTO COLLINA LITORANEA	Semi oleosi	31,21	451,02	1 026 038,93
TARANTO PIANURA	Semi oleosi	27,83	402,18	914 931,35
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	85,56	194 643,01
BRINDISI PIANURA	Cereali	20,32	150,66	342.740,95
LECCE PIANURA	Semi oleosi	36,37	525,59	1 195.680,46
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	119,44	271.717,64
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	118,70	270 034,19
POTENZA COLLINA INTERNA	Cereali	20,78	154,07	350.498,47
MATERA MONTAGNA INTERNA	Cereali	14,56	107,95	245.578,69
MATERA COLLINA INTERNA	Semi oleosi	25,08	362,44	824.525,63
MATERA PIANURA	Cereali	15,03	111,43	253 495,45
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,17	119,89	272.741,36
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	121,00	275 266,53
COSENZA COLLINA INTERNA	Cereali	17,07	126,56	287 915,14
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	107,58	244.736,97
COSENZA PIANURA	Cereali	27,14	201,22	457 761,41
CATANZARO MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,56	174,68	397.384,77
CATANZARO COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	153,77	349 815,99
CATANZARO COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	137,98	313 894,84
CATANZARO PIANURA	Cereali	16,64	123,37	280.658,11
REGGIO CALABRIA MONT. INTERNA	Cereali	17,02	126,19	287 073,42
REGGIO CALABRIA MONT. LITORAN.	Cereali	16,12	119,52	271 899,63
REGGIO CALABRIA COLL. LITORAN.	Cereali	16,97	125,82	286 231,69
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	198,55	451.687,35
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	126,49	287.755,90
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	119,07	270 875,92
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	119,07	270.875,92
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	142,20	323.495,05

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n D/478 del 10.08 1994

SIAN MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE DEI SEMI OLEOSI
campagna di commercializzazione 94/95

REGIONI	OPZIONE CEREALI/ SEMI OLEOSI	RESA (Q/Ha)	IMPORTI DI RIFERIMENTO DEFINITIVI	
			Ecu/Ha	Lire/Ha
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	119,37	271.558,39
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	117,44	267.167,78
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	115,36	262.435,92
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	111,73	254.177,93
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	94,75	215.549,62
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	90,60	206.108,66
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	95,57	217.415,06
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	123,74	281.499,84
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	112,10	255.019,65
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	98,83	224.831,33
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	123,59	281.158,60
CALTANISSETTA COLL. INTERNA	Cereali	13,33	98,83	224.831,33
CALTANISSETTA COLL. LITORANEA	Cereali	10,80	80,07	182.153,65
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	76,14	173 213,17
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	81,56	185.543,29
ENNA COLLINA INTERNA	Cereali	11,25	83,41	189.751,91
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,03	81,78	186 043,78
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	370,71	843.339,30
CATANIA COLLINA INTERNA	Cereali	11,58	85,86	195.325,49
CATANIA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,30	106,02	241.188,08
CATANIA PIANURA	Cereali	14,89	110,40	251.152,27
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	163,11	371.063,83
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	191,58	435.831,09
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	266,17	605.518,12
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	100,98	229.722,43
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,17	105,06	239.004,15
SIRACUSA PIANURA	Cereali	14,00	103,80	236.137,73
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	129,75	295 172,17
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	123,59	281.158,60
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	129,90	295.513,41
SASSARI PIANURA	Cereali	15,82	117,29	266 826,54
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	100,09	227.697,74
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	113,88	259 069,03
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	131,38	298.880,30
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Cereali	13,10	97,13	220.963,95
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Cereali	13,08	96,98	220.622,71
CAGLIARI PIANURA	Semi oleosi	39,04	564,18	1.283.470,01
ORISTANO COLLINA INTERNA	Cereali	14,87	110,25	250.811,03
ORISTANO PIANURA	Cereali	20,61	152,81	347 632,05

Per l'individuazione della fascia territoriale di spettanza a ciascun comune si rimanda alla Circolare Ministeriale n. D/478 del 10.08.1994

95A1497

CIRCOLARE 24 febbraio 1995, n. 1.

Rilascio di autorizzazioni per gestire «stazioni di monta», «stazioni di inseminazione artificiale» e «centri di produzione di materiale seminale». (Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991).

Alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni ordinarie e a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano

All'Istituto di incremento ippico di Catania

All'Istituto di incremento ippico di Ozieri

All'Istituto regionale incremento ippico di Foggia

All'Istituto di incremento ippico di S. Maria Capua Vetere

All'Istituto di incremento ippico di Pisa

All'Istituto di incremento ippico di Ferrara

All'Istituto di incremento ippico di Crema

All'Associazione nazionale allevatori cavallo purosangue

All'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore

Al Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari

All'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.)

Al Jockey club italiano

All'Ente nazionale per le corse al trotto (E.N.C.A.T.)

All'Ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.)

All'Associazione italiana allevatori (A.I.A.)

All'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana

All'Associazione nazionale allevatori cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido

All'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Avelignese

All'Associazione nazionale allevatori asino di Martina Franca e del cavallo delle Murge

All'Associazione provinciale degli allevatori - Ufficio per il cavallo Bardigiano

Alla Confederazione generale agricoltura italiana

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana coltivatori

Ai centri di fecondazione artificiale

Alle stazioni di fecondazione equina

1. *Premessa.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1994 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 172 del 13 gennaio 1994: «Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante: "Disciplina della riproduzione animale"».

La legge n. 30/1991 all'art. 5, comma 7, ha stabilito che in campo equino le manipolazioni del materiale riproduttivo e la fecondazione degli equini devono essere effettuate in centri appositamente autorizzati da questo Ministero.

Per dette strutture ed in particolare per le stazioni di monta e per i centri di produzione di sperma ed embrioni il regolamento ha interpretato il sopra citato art. 5 nel senso di lasciare alla competenza statale la sola materia residua delle stazioni in cui operano cavalli purosangue inglesi e trottatori, sulla base delle motivazioni a suo tempo espresse con parere n. 1891/86 della II sezione del Consiglio di Stato in data 22 ottobre 1986, e di conservare, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza regionale in tutti gli altri casi.

Ora alla luce del riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale, disposto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, per detta materia, potrà eventualmente prevedersi una diversa oganizzazione del settore.

Pertanto, da quanto esposto ed in attesa di una diversa organizzazione, con riferimento alle razze puro sangue inglese e trottatore, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una stazione di monta o una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato o un centro di produzione di materiale seminale deve essere presentata a questo Ministero - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali secondo i tempi e le modalità appresso indicate.

2. *Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire stazioni di monta pubbliche e private con stalloni di razza purosangue inglese e trottatore italiano.*

Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende esercitare la gestione della stazione.

Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 1), gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;

c) località dove è ubicata la stazione di fecondazione;

d) numero massimo degli stalloni e di fattrici che la stazione di monta può ospitare contemporaneamente;

e) eventuale pratica di inseminazione artificiale con materiale seminale fresco (inseminazione strumentale).

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado);

2) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attezzature della istituenda stazione di monta secondo lo schema di cui all'allegato 2;

3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di monta rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente, ai sensi dell'art. 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, concernente «regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991»;

4) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonché della tassa di concessione governativa (così come previsto al punto 6. Versamenti).

Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresì essere allegati:

certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;

certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una società, una impresa, un'associazione od un consorzio.

Si fa presente che la suddetta documentazione è normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validità quinquennale.

Per il rinnovo dell'autorizzazione, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi della legge n. 127/1963, i documenti previsti ai punti 1) e 2) non sono richiesti.

Si precisa che anche per le stazioni di monta in cui operano stalloni di proprietà di enti pubblici è necessaria detta autorizzazione.

2.1. Cambio gestore e/o ragione sociale.

Qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica titolare dell'autorizzazione, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Ministero, allegando il certificato comprovante il titolo di studio (non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado), l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota prevista al successivo punto 6. Versamenti e quanto previsto per la richiesta in materia antimafia.

3. *Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire stazioni di inseminazione artificiale equina con materiale seminale (refrigerato o congelato) cui operano stalloni di razza purosangue inglese o trottatore italiano.*

Il regolamento di esecuzione della legge n. 30/1991 prevede all'art. 18, comma 6, che l'inseminazione artificiale con seme congelato o refrigerato venga effettuata presso gli allevamenti delle fattrici medesime rispettando gli obblighi previsti per le altre specie.

Concorda con la citata norma l'inseminazione artificiale praticata in apposite strutture nelle quali venga assicurata una assistenza veterinaria continuativa e qualificata anche al fine di favorire l'uso e la diffusione della inseminazione artificiale in campo equino in quelle aziende che non possono sostenere gli alti costi organizzativi che detta pratica può comportare.

Poiché in dette strutture si concentrano per l'inseminazione artificiale animali provenienti da allevamenti diversi, è indispensabile che dette strutture abbiano i requisiti previsti per le stazioni di monta pubblica e che l'operatività di dette strutture sia garantita da un veterinario.

Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende esercitare la gestione della stazione di inseminazione artificiale.

Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 3), gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;

c) località dove è ubicata la stazione di inseminazione artificiale;

d) nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA ed indirizzo del veterinario che garantisce l'operatività della stazione di inseminazione artificiale.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato comprovante il titolo di studio del richiedente (comunque non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado);

2) relazione tecnica sulle infrastrutture ed attrezzature della istituenda stazione di inseminazione artificiale secondo lo schema di cui all'allegato 4;

3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie della stazione di inseminazione artificiale rilasciato dal veterinario della U.S.L. competente;

4) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonché della tassa di concessione governativa (così come previsto al punto 6. Versamenti).

Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresì essere allegati:

certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;

certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio, ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una società, una impresa, un'associazione od un consorzio.

Si fa presente che la suddetta documentazione è normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validità quinquennale.

Per il rinnovo, alla scadenza, non saranno più richiesti i documenti previsti ai punti 1) e 2).

Inoltre, qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica del titolare dell'autorizzazione, vale quanto già riferito al precedente punto 2.1.

Infine si precisa che i titolari delle stazioni di inseminazione artificiale devono comunicare a questo Ministero, entro trenta giorni dalla sostituzione, le generalità complete del nuovo veterinario che garantisce l'operatività della stazione.

4. *Certificazione interventi fecondativi.*

Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale o con inseminazione artificiale devono essere certificati attraverso la registrazione in appositi moduli (certificato di intervento fecondativo) che sono distribuiti dalle regioni, o tramite le associazioni provinciali allevatori (APA) o gli istituti di incremento ippico, ai responsabili della certificazione che ne fanno richiesta (art. 29, comma 2, decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione legge n. 30/1991).

Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione (art. 30, comma 1, decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172).

5. *Domande intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione a gestire centri di produzione di materiale seminale equino proveniente da stalloni di razza purosangue inglese o trottatore italiano.*

5.1. Le domande devono essere inoltrate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali.

Nella domanda, di cui si allega il modello prestampato (allegato 5) gli interessati devono indicare:

a) nome, cognome, dati anagrafici e residenza del richiedente (se trattasi di persona giuridica devono essere indicate le generalità complete del legale rappresentante);

b) codice fiscale e partita IVA del richiedente;

c) località dove è ubicato il centro di produzione di materiale seminale;

d) nome, cognome, dati anagrafici, partita IVA ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;

e) indicazione delle razze e del numero degli animali maschi riproduttori presenti.

Alla domanda devono essere allegati:

1) descrizione dei fabbricati ed impianti, corredati da un prospetto con la descrizione dei locali, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;

2) elenco delle attrezzature utilizzate redatto dal medico veterinario responsabile sanitario del centro;

3) certificato attestante le condizioni igienico-sanitarie del centro di produzione di materiale seminale rilasciato dalla U.S.L. competente;

4) elenco dei recapiti collegati;

5) attestazione dell'avvenuto versamento per le spese di esame della domanda nonché della tassa di concessione governativa (così come previsto al punto 6. Versamenti);

6) relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.

Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia antimafia ed in particolare del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovranno altresì essere allegati:

certificato di residenza del gestore o del legale rappresentante;

certificato di residenza di tutti i componenti del consiglio di amministrazione ed il certificato di vigenza rilasciato dal tribunale competente per territorio ovvero dalla camera di commercio o copia di qualunque documento ufficiale dal quale possa desumersi, inequivocabilmente, quanto in precedenza previsto qualora il richiedente sia una società, una impresa, un'associazione od un consorzio.

Si fa presente che la suddetta documentazione è normalmente richiesta una sola volta prima del rilascio dell'autorizzazione che ha validità quinquennale dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Il titolare del centro di produzione di materiale seminale deve comunicare a questo Ministero, entro trenta giorni dalla sostituzione, le generalità complete del nuovo veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro.

Inoltre deve comunicare, entro trenta giorni dall'evento, ogni variazione nell'elenco dei recapiti collegati.

Per il rinnovo, alla scadenza, non saranno più richiesti i documenti previsti ai punti 1) e 2). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata a questa amministrazione almeno due mesi prima della scadenza.

Inoltre, qualora successivamente alla presentazione dei documenti, e nel corso del quinquennio, si verificassero cambiamenti della persona fisica e/o giuridica del titolare dell'autorizzazione, vale quanto già riferito al precedente punto 2.1.

6. *Versamenti.*

Come in precedenza indicato gli interessati devono allegare alla domanda di autorizzazione l'attestazione dei versamenti effettuati.

Per le spese di esame della domanda nonché per richiesta di cambio di gestione e/o ragione sociale, la quota prevista ammonta a L. 85.000 da versare direttamente alla tesoreria provinciale dello Stato o mediante conto corrente postale, con l'imputazione, in entrambe le modalità di pagamento, al capitolo 3590 «entrate eventuali e diverse concernenti il MIRAAF».

La tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni, ammonta a:

L. 1.500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una pubblica stazione di monta equina;

L. 500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di stazioni di inseminazione artificiale;

L. 500.000 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto di un centro di produzione di materiale seminale.

Il versamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione, su conto corrente postale n. 8003, intestato all'ufficio del registro tasse CC.GG. - Roma, indicando la causale del versamento medesimo.

Mentre si resta in attesa di cortese riscontro, si invitano gli organismi in indirizzo a voler dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli operatori del settore.

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO 1

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
ex Divisione II - Produzioni Animali
Via Venti Settembre, 20 - 00187 ROMA

Domanda rilascio autorizzazione a gestire una stazione di monta equina con stalloni di razza puro sangue inglese e/o trottatore (D.M. 13.1.1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione Legge n. 30/91)

Quinquennio: |_ _ _ _|/|_ _ _ _| ☐ PUBBLICA ☐ PRIVATA

① DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome			Partita Iva o codice fiscale
Estremi di nascita (giorno mese anno)	Comune	Prov.	Sesso	Recapito telefonico (prefisso numero)
Indirizzo Via	n	Comune		Prov.

② RAGIONE SOCIALE

Ragione Sociale		Partita Iva o codice fiscale	
Indirizzo Via	n	Comune	Prov.

③ SEDE DELLA STAZIONE

Indirizzo Via	n.	Località	
Comune	Prov	Recapito telefonico (prefisso numero)	

④ ELENCO ALLEGATI (* *solo in caso di richiesta di 1ª autorizzazione*)

- ☐ *CERTIFICATO DEL TITOLO DI STUDIO* *
- ☐ *CERTIFICATO ATTESTANTE LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELLA STAZIONE DI MONTA RILASCIATO DALLA U S L*
- ☐ *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 85.000 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO*
- ☐ *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 1.500.000 TASSA CC GG (c/c n 8003 Ufficio del Registro - ROMA)*
- ☐ *CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL GESTORE IN CARTA SEMPLICE*
- ☐ *CERTIFICATO DI VIGENZA E CERTIFICATO DI RESIDENZA DEI MEMBRI DEL C d A (per Società, Associazioni, Consorzi ecc)*
- ☐ *RELAZIONE TECNICA* *

⑤ ALTRE INFORMAZIONI

INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE SEMINALE FRESCO: ☐ *SI* ☐ *NO*
NUMERO MASSIMO DI STALLONI CHE LA STAZIONE PUÒ OSPITARE CONTEMPORANEAMENTE: |_ _ _|
NUMERO MASSIMO DI FATTRICI CHE LA STAZIONE PUÒ OSPITARE CONTEMPORANEAMENTE: |_ _ _|

Data .... Firma

(Scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello - Contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Parte riservata al Ministero

PROTOCOLLO GENERALE	PROTOCOLLO DIVISIONE

ALLEGATO 2

RELAZIONE TECNICA

relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione pubblica/privata di monta sita nel comune di ....
(provincia ....) in loc./via ....
gestita dal sig. ....

I - STAZIONE DI MONTA NATURALE.

A) Descrizione dell'azienda agricola ....

B) Località sede della stazione e strade di accesso ....

C) Numero dei boxes adibiti al ricovero degli stalloni ....

D) Numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici ....

E) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione ....

F) Descrizione dei locali per la monta ....

G) Descrizione dei locali sussidiari ....

H) Rifornimento idrico ....

I) Personale addetto alle operazioni di fecondazione ....

L) Mezzi di assistenza e pronto soccorso ....

II - STAZIONI IN CUI SI OPERA ANCHE CON INSEMINAZIONE ARTIFICIALE CON MATERIALE FRESCO.

M) Descrizione dei locali per il prelievo del materiale seminale ....

N) Descrizione delle attrezzature presenti per la pratica della inseminazione artificiale con ....

Luogo e data, ...

(Firma del richiedente)

ALLEGATO 3

marca da bollo

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
ex Divisione II - Produzioni Animali
Via Venti Settembre, 20 - 00187 ROMA

Domanda rilascio autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato di stalloni puro sangue inglese o trottatore
(D.M. 13.1.1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione Legge n. 30/91)

Quinquennio: ____/____

① DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome	Nome		Partita Iva o codice fiscale	
Estremi di nascita giorno mese anno	Comune	Prov	Sesso	Recapito telefonico prefisso numero
Indirizzo Via	n	Comune		Prov.

② RAGIONE SOCIALE

Ragione Sociale		Partita Iva o codice fiscale	
Indirizzo Via	n	Comune	Prov.

③ DATI IDENTIFICATIVI DEL VETERINARIO RESPONSABILE

Cognome	Nome		Partita Iva o codice fiscale	
Estremi di nascita giorno mese anno	Comune	Prov	Sesso	Recapito telefonico prefisso numero
Indirizzo Via	n	Comune		Prov

④ SEDE DELLA STAZIONE

Indirizzo Via	n	Località	
Comune		Prov	Recapito telefonico prefisso numero

⑤ ELENCO ALLEGATI (* *solo in caso di richiesta di 1ª autorizzazione*)

- [ ] *CERTIFICATO DEL TITOLO DI STUDIO* *
- [ ] *CERTIFICATO ATTESTANTE LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DELLA STAZIONE DI I.A. RILASCIATO DALLA U.S.L.*
- [ ] *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 85.000 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO*
- [ ] *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 500.000 TASSA CC.GG. (c/c n. 8003 Ufficio del Registro - ROMA)*
- [ ] *CERTIFICATO DI VIGENZA E CERTIFICATO DI RESIDENZA DEI MEMBRI DEL C. d A. (per Società, Associazioni, Consorzi ecc.)*
- [ ] *RELAZIONE TECNICA* *
- [ ] *CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL GESTORE IN CARTA SEMPLICE*

Data Firma

(Scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello - Contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Parte riservata al Ministero

PROTOCOLLO GENERALE	PROTOCOLLO DIVISIONE

ALLEGATO 4

RELAZIONE TECNICA

relativa ai locali ed alle attrezzature della istituenda stazione d'inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato sita nel comune di .... (provincia ....) in loc./via.. gestita dal sig...

A) Descrizione dell'azienda agricola...

B) Località sede della stazione e strade di accesso ....

C) Numero dei boxes adibiti al ricovero delle fattrici ....

D) Descrizione dei locali per la conservazione delle dosi di materiale seminale..

E) Descrizione delle attrezzature presenti per la pratica della inseminazione artificiale con seme refrigerato e congelato.......................

F) Descrizione dei locali per la inseminazione artificiale..

G) Descrizione dei locali sussidiari...

H) Descrizione del numero e ampiezza dei paddocks in dotazione..

I) Rifornimento idrico...

L) Personale addetto alle operazioni di fecondazione...

M) Mezzi di assistenza e pronto soccorso...

Luogo e data, ...

....
(Firma del richiedente)

ALLEGATO 5

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
Direzione Generale delle Politiche Agricole ed Agroindustriali Nazionali
ex Divisione II - Produzioni Animali
Via Venti Settembre, 20 - 00187 ROMA

marca da bollo

Domanda rilascio autorizzazione Centro di produzione di materiale seminale equino da animali di razza puro sangue inglese e/o trottatore italiano (D.M. 13.1.1994, n. 172 - Regolamento di esecuzione Legge n. 30/91)

① DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome | Nome | Partita iva o codice fiscale

Estremi di nascita: giorno mese anno | Comune | Prov. | Sesso | Recapito telefonico: prefisso numero

Indirizzo Via | n. | Comune | Prov

② RAGIONE SOCIALE

Ragione Sociale | Partita iva o codice fiscale

Indirizzo Via | n. | Comune | Prov.

③ DATI IDENTIFICATIVI DEL VETERINARIO RESPONSABILE

Cognome | Nome | Partita iva o codice fiscale

Estremi di nascita: giorno mese anno | Comune | Prov. | Sesso | Recapito telefonico: prefisso numero

Indirizzo Via | n. | Comune | Prov.

④ SEDE DEL CENTRO DI PRODUZIONE

Indirizzo Via | n. | Località

Comune | Prov. | Recapito telefonico: prefisso numero

⑤ ALTRE INFORMAZIONI

TIPO MAT SEM. PRODOTTO: ☐ *REFRIGERATO* ☐ *CONGELATO* N. RIPRODUTTORI PRESENTI:

⑥ ELENCO ALLEGATI

☐ *UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI FABBRICATI E IMPIANTI, CORREDATI DA UN PROSPETTO CON LA DESCRIZIONE DEI LOCALI, E DELLE ATTREZZATURE, CON ALLEGATA PIANTA PLANIMETRICA E RELATIVI ESTREMI CATASTALI*
☐ *RELAZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE TECNICA E COMMERCIALE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL MAT. SEMINALE*
☐ *CERTIFICATO ATTESTANTE LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEL CENTRO DI PRODUZIONE RILASCIATO DALLA U S L*
☐ *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 85.000 ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO*
☐ *ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO DI £ 500.000 TASSA CC.GG. (c/c n. 8003 Ufficio del Registro - ROMA)*

Data .... Firma

(Scrivere in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello - Contrassegnare con una X le caselle che interessano)

Parte riservata al Ministero

PROTOCOLLO GENERALE | PROTOCOLLO DIVISIONE

(Spazio per la ricevuta)

Elenco dei recapiti collegati

Denominazione	*Ubicazione*

95A1526

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. A 1274/1994 del 22 dicembre 1994

Specialità: «ACELLUVAX(R) DTP».

Confezioni:

fiala 0,5 ml;
fiala siringa 0,5 ml,

a base di anatossine difterica e tetanica purificate e di antigeni purificati della bordetella pertussis da ingegneria genetica, adsorbiti su idrossido di alluminio.

Titolare AIC: Biocine S.p.a., via Fiorentini, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 01392770465.

Numero A.I.C.:

fiala 0,5 ml: 029401015 (in base 10) 0W17XR (in base 32);

fiala siringa 0,5 ml: 029401027 (in base 10) 0W17Y3 (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07AJ52 (vaccino).

Estratto decreto n. A1288/1994 del 22 dicembre 1994

Specialità: «INFANRIX™ (DTPa)».

Confezioni:

1 flacone da 1 dose di vaccino (0,5 ml);

1 siringa preriempita da 1 dose di vaccino (0,5 ml);

10 flaconi da 1 dose di vaccino (0,5 ml);

10 siringhe preriempite da 1 dose di vaccino (0,5 ml);

25 flaconi da 1 dose di vaccino (0,5 ml);

25 siringhe preriempite da 1 dose di vaccino (0,5 ml),

a base di anatossine difterica e tetanica purificate e di antigeni purificati di bordetella pertussis adsorbiti su idrossido di alluminio.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Numero A.I.C.:

1 flacone (0,5 ml): 029244011 (in base 10); 0VWGMC (in base 32);

1 siringa (0,5 ml): 029244023 (in base 10); 0VWGMR (in base 32);

10 flaconi (0,5 ml): 029244035 (in base 10); 0VWGN3 (in base 32);

10 siringhe (0,5 ml): 029244047 (in base 10); 0VWGNH (in base 32);

25 flaconi (0,5 ml): 029244050 (in base 10); 0VWGNL (in base 32);

25 siringhe (0,5 ml): 029244062 (in base 10); 0VWGNY (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07AJ52 (vaccino).

Decreto AIC n. 177/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «MYELOSTIM» (lenograstim) iniettabile liofilizzato da 33,6 MIU (263 mcg) + solvente uso e.v. e s.c.

Titolare A.I.C.: Chugai-Rhone-Poulenc di Antony (Francia), rappresentata per la vendita in Italia dalla società Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330, codice fiscale 00737420158.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. nello stabilimento sito in 1-9 Kyobasci 2 Chome - Tokio (Giappone).

I controlli sul prodotto finito nonché il confezionamento terminale sono effettuati dalla società Rhone-Poulenc-Rorer Pharma Specialites nello stabilimento sito in Maisons Alfort-Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1 flaconcino liofilizzato da 33,6 MIU (263 mcg) + fiala solvente × ml 1;

Numero A.I.C.: 029059019 (in base 10) 0VQTYC (in base 32);

classe: «A» con applicazione della nota 30; prezzo L. 225.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

5 flaconcini liofilizzati da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solvente × ml 1;

numero A.I.C.: 029059021 (in base 10) 0VQTYF (in base 32);

classe: *a)* per uso ospedaliero «H», prezzo L. 1.125.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Il flaconcino di liofilizzato contiene:

principio attivo: lenogastrim (rHuG - CSF) 33,6 MIU (263 mcg).

eccipienti:

albumina umana: 1 mg;

mannitolo: 50: mg;

polisorbato 20: 0,1 mg;

sodio fosfato e sodio bifosfato biidrato: q.b. a pH 6,5;

la fiala solvente contiene acqua p.p.i.: 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

1) riduzione della durata della neutropenia e delle complicanze infettive associate in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo autologo o allogenico e non affetti da neoplasie mieloidi;

2) riduzione della durata della neutropenia grave e delle complicanze associate in pazienti affetti da neoplasie non mieloidi sottoposti a schemi di chemioterapia citotossica noti per essere associati ad una incidenza significativa di neutropenia febbrile.

Nota. — Non è stata valutata la sicurezza d'uso di Myelostim con agenti antineoplastici caratterizzati da mielotossicità cumulativa o predominante nei confronti della linea megacariocitica (nitrosourea, mitomicina). La somministrazione di Myelostim potrebbe anche aumentare la tossicità di tali agenti, in particolare nei confronti delle piastrine.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione 1 flaconcino di liofilizzato da 33,6 MIU + solvente; medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, ematologo o di un centro ospedaliero (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per la confezione: 5 flaconcini da liofilizzato da 33, 6 MIU + 5 fiale solventi: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedale e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto AIC n. 178/1995 del 13 febbraio 1995

Specialità medicinale: «GRANOCYTE» (lenograstim) iniettabile liofilizzato da 33,6 MIU (263 mcg) + solvente uso e.v. e s.c.

Titolare A.I.C.: Rhone-Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 2, codice fiscale 08257500150.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. nello stabilimento sito in Chome - Tokio (Giappone).

I controlli sul prodotto finito nonché il confezionamento terminale sono effettuati dalla società Rhone-Poulenc Rorer Pharmaceutical Specialites nello stabilimento sito in Maisons Alfort-Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:
1 flaconcino liofilizzato da 33,6 MIU (263 mcg) + 1 fiala solvente × ml 1;

numero A.I.C.: 028686018 (in base 10) 0V0FQ2 (in base 32);

classificazione: classe A) con applicazione della nota 30; prezzo L. 225.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

5 flaconcini liofilizzati da 33,6 MIU (263 mcg) + 5 fiale solvente × ml 1;

numero A.I.C.: 028686020 (in base 10) 0VCFQ4 (in base 32);

classificazione: classe *a)* per uso ospedaliero «H», prezzo L. 1.125.000, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Il flaconcino di liofilizzato contiene:

principio attivo: lenogastrin (rHuG - CSF) 33,6 MIU (263 mcg);

eccipienti:

albumina umana: 1 mg;

mannitolo 50: mg;

polisorbato 20: 0,1 mg;

sodio fosfato e sodio bifosfato biidrato: q.b. a pH 6,5;

la fiala solvente contiene acqua p.p.i.: 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

1) riduzione della durata della neutropenia e delle complicazione infettive associate in pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo autologo o allogenico e non affetti da neoplasie mieloidi;

2) riduzione della durata della neutropenia grave e delle complicanze associate in pazienti affetti da neoplasie non mieloidi sottoposti a schemi di chemioterapia citotossica noti per essere associati ad una incidenza significativa di neutropenia febbrile.

Nota. — Non è stata valutata la sicurezza d'uso di Granocyte con agenti antineoplastici caratterizzati da mielotossicità cumulativa o predominante nei confronti della linea megacariocitica (nitrosourea, mitomicina). La somministrazione di Granocyte potrebbe anche aumentare la tossicità di tali agenti, in particolare nei confronti delle piastrine.

Classificazione ai fini della fornitura: per la confezione 1 flaconcino di liofilizzato da 33,6 MIU + solvente; medicinale vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, ematologo o di un centro ospedaliero (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Per la confezione: 5 flaconcini da liofilizzato da 33, 6 MIU + 5 fiale solventi: medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedale e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1532-95A1533

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Leponex»

Con decreto ministeriale 7 marzo 1995, n. 194/1995, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 12 dicembre 1994:

Specialità medicinale: «LEPONEX» (clozapina) nelle confezioni da 28 compresse da 25 mg e da 28 compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo, il confezionamento della specialità medicinale, è effettuata dalla stessa società, in via B. Quaranta, 12, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 28 compresse da 25 mg:

numero A.I.C.: 028824011 (in base 10) 0VGHNGC (in base 32);

classe «A», prezzo L. 28.000;

flacone da 28 compresse da 100 mg:

numero A.I.C.: 028824023 (in base 10) 0VHNGR (in base 32);

classe «A», prezzo L. 98.000,

ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base della deliberazione del CIPE 25 febbraio 1994 sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione:

principio attivo: clozapina 25 mg e 100 mg;

eccipienti: magnesio stearato, silice precipitata, talco, polivinilpirrolidone, amido di mais, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: il trattamento con «Leponex» è indicato esclusivamente per pazienti schizofrenici resistenti al trattamento, cioè pazienti che non rispondono o non tollerano i neurolettici classici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica.

95A1555

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 120/1995 del 28 febbraio 1995

Specialità medicinali: «REVERIN» (1 fl da 275 mg i.v. + 1 f solvente da 10 ml, 1 fl da 150 mg i.v. + 1 f solvente da 2 ml); «URBASON SOLUBILE» 3 f 20 mg + 3 f solv. da 1 ml, 1 fiala da 40 mg + 1 f solv. da 1 ml, «forte» 1 fiala da 250 mg + 1 f solv. da 5 ml, 1 f da 20 mg + 1 f solv., da 1 ml); «LASIX» (5 fiale da 2 ml); «CILLIMICINA» (1 f da 2 ml 600 mg); «ERYFER» (40 capsule); «HALOTHAN» (fl 250 ml per inalazione).

Titolare A.I.C.: Hoechst AG di Francoforte s/Meno (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00832400154.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 121/1995 del 28 febbraio 1995

Specialità medicinale: «BIOS FERRO» 10 flaconcini orali da 14 ml e 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Recordati Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,730.

Modifica apportata: denominazione· la specialità medicinale sopra indicata è ora denominata «Inferil».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, riportanti la denominazione precedentemente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 122/1995 del 28 febbraio 1995

Specialità medicinale: «ORADROXIL» sospensione orale al 5%.

Titolare A.I.C : Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 32.

Modifica apportata: confezionamento: nel confezionamento della specialità medicinale sopra indicata, in sostituzione dei due cucchiaini, uno di colore bianco da 125 mg e l'altro di colore rosso da 250 mg, è ora autorizzata la presenza di un solo cucchiaino dosatore con due tacche, una da 2,5 ml uguali a 125 mg e l'altra da 5 ml uguali a 250 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 191/1995 del 1° marzo 1995

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Hoechst Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. U. Traiano, 18, codice fiscale 00849620158.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Hoechst Roussel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 00832400154, la quale è autorizzata a conservare, per le specialità medicinali interessate, il logomarchio «Hoechst».

Per le specialità medicinali di cui trattasi resta confermata la situazione produttiva già autorizzata a nome della precedente società titolare delle autorizzazioni all'immissione in commercio, tenendo conto che con decreto n. 922 del 23 febbraio 1995 l'autorizzazione all'attivazione dello stabilimento di produzione, controllo e confezionamento di specialità medicinali sito in Scoppito (L'Aquila), s.s. n. 17, km 22, a seguito dello scioglimento del consorzio interno, è stata trasferita a nome della società Hoechst Roussel S.p.a.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 192/1995 del 1° marzo 1995

Specialità medicinale: «FLUDARA» (fludarabina fosfato) iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Ben Venue Laboratories Inc nello stabilimento sito in Bedford, Ohio (USA).

I controlli ed il confezionamento del prodotto stesso sono eseguiti dalla Società Schering AG nello stabilimento sito in Berlino (Germania).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 flaconcini da 50 mg· numero A.I.C.: 029552015 (in base 10) 0W5VDH (in base 32);

classe: *a)* per uso ospedaliero (H), prezzo L. 2.900.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: 1 flaconcino contiene: principio attivo: fludarabina fosfato 50 mg (corrispondenti a 39,05 di fluodarabina); eccipienti: mannitolo, idrossido di sodio, nei quantitativi indicati nella documentazione di tecnica farmaceutica.

Indicazioni terapeutiche: Fludara è indicato per il trattamento dei pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) della linea B, che non hanno risposto o la cui malattia è, progredita durante o dopo trattamento con almeno un protocollo terapeutico standard contenente un agente alchilante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A1501

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 25 del 1° marzo 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario: «NOBI-VAC PPi» vaccino vivo liofilizzato contro la parvovirosi e la parainfluenza del cane.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone, numero di A.I.C. 100299015;

scatola da 10 flaconi, numero di A.I.C. 100299027;

scatola da 50 flaconi, numero di A.I.C. 100299039.

Composizione: ogni flacone da 1 dose di vaccino liofilizzato contiene: parvovirus canino (CPV) non meno di $10^7 TCID_{50}$, virus della parainfulenza canina (CPI) non meno di 10^5 p.f.u.; altri componenti: sorbitolo, gelatina, caseina peptone M, sodio fosfato bibasico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Solvente: ogni flacone da 1 ml contiene: sodio fosfato bibasico 0,681 mg, potassio fosfato monobasico 0,170 mg, acqua p.p. q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei cani sani contro la malattia da parvovirus del cane e contro l'infezione da virus della parainfluenza. È indicato in modo particolare per scopi di rivaccinazione.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 26 del 1° marzo 1995

Specialità medicinale per uso veterinario: «PHOSPHORUM B 12» soluzione iniettabile nella confezione flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100106018.

Titolare A.I.C.: Instituto Bayer de Terapeutica Experimental S.A., di Viladecans (Spagna) rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: «Quimica Farmaceutica Bayer S.a.» - Barcellona (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 27 del 1° marzo 1995

Medicinale veterinario prefabbricato denominato: «SPIRAMICINA 200» (spiramicina 200 liquida).

Titolare A.I.C.: ditta Centralvet S.p.a., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte, 31 e sede amministrativa in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni, 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: officina di produzione:

S.I.M.B. S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia);
Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia di plastica da 1 litro, numero di A.I.C. 100303015;
bottiglia di plastica da 5 litri, numero di A.I.C. 100303027.

Composizione: spiramicina, pari a base 600.000.000 U.I.

Altri componenti: monometilacetammide (soluz. 90%); alcool benzilico; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche:

volatili (escluse galline ovaiole, oche e anatre): malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato locomotore, micoplasmosi, setticemie batteriche sostenute da gram positivi;
suini: polmonite enzootica, artrite da micoplasmi, artrite batterica da gram positivi.

Tempi di sospensione: 21 giorni.

Regime di dispensazione. da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 28 del 1° marzo 1995

Specialità medicinale per uso veterinario: «HOGPAX» (amperozide cloridrato) iniettabile per uso intramuscolare nelle confezioni flaconi multidose da 10, 50 e 100 ml, registrazione n. 25631.

Titolare A.I.C.: società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale 00426150048.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: società Pharmacia S.p.a., con sede legale e fiscale in Milano, via Robert Koch, 1/2, codice fiscale 07089990159.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta, controllata e confezionata nell'officina della ditta estera Pharmacia AB sita in Helsinborg (Svezia).

Regime di dispensazione: la vendita del medicinale veterinario è ora subordinata alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 10 ml, numero di A.I.C. 100405012;
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100405024;
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100405036.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 29 del 1° marzo 1995

Medicinale veterinario prefabbricato: «ATROPINA SOLFATO FIALE».

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, codice fiscale 03907010585.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di produzione sita in Ancona.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 10 fiale, numero di A.I.C. 100301011;
scatola da 50 fiale, numero di A.I.C. 100301023.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene:

atropina solfato 1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Validità: 3 anni.

Indicazioni terapeutiche: bradicardia del seno, blocco atrioventricolare e seno-atriale; scialorrea; stati spastici e di ipercinesia intestinale; intossicazione da esteri fosforici; in preanestesia per prevenire o ridurre le secrezioni delle vie respiratorie.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 30 del 1° marzo 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «DISINTOSSICANTE EPATOPROTETTORE».

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 500 ml, soluzione iniettabile, numero di A.I.C. 100312014.

Composizione: 100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: glucosio 25 g, acetilmetionina 4 g, colina cloruro 0,2 g;
altri componenti: acqua (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 3 anni.

Indicazioni terapeutiche: bovini, equini, suini, ovini, cani e gatti: insufficienza epatica, tossicosi epatiche di origine alimentare o conseguenti a malattie infettive, parassitarie e dismetaboliche.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 31 del 1° marzo 1995

Medicinale veterinario prefabbricato denominato «FERRO DESTRANO».

Titolare A.I.C.: Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 0071885059.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica di Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml a t.p., numero di A.I.C. 100302013;
flacone da 200 ml a t.p., numero di A.I.C. 100302025;
scatola da 12 flaconi da 100 ml, numero di A.I.C. 100302037;
scatola da 12 flaconi da 200 ml, numero di A.I.C. 100302049.

Composizione: principi attivi: ferro destrano complesso pari a ferro elementare 10,0g; altri componenti: fenolo, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento dell'anemia ferropenica dei suinetti.

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 32 del 1° marzo 1995

Premiscela per alimenti medicamentosi 5% per volatili e suini «FLUBENVET» (flubendazolo).

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: la società titolare dell'A I.C. nell'officina farmaceutica sita in Latina e la ditta estera Janssen Pharmaceutica N.V. di Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 600 g, numero di A.I.C. PM0000501;
busta da 12 kg, numero di A.I.C. PM0000502.

Composizione: un g di premiscela medicamentosa al 5% contiene: principio attivo: flubendazolo 50 mg; altri componenti: lattosio, biossido di titanio, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Tempo di attesa:

suini 7 giorni;
volatili nulli per carne e uova.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche:

suini: trattamento delle elmintiasi sostenute da metastrongylus apri, ascaris suum, hyostrongylus rubidus, oesophagostomum dentatum, trichuris suis e strongyloides ransomi;

volatili: trattamento delle elmintiasi sostenute da syngamus trachea, ascaridia galli, heterakis gallinarum, capillaria spp., amidostomum anseris, trichostrongylus tenuis e raillietina spp.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblcia italiana.

95A1502

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 marzo 1995

Dollaro USA	1693,47
ECU	2197,62
Marco tedesco	1200,19
Franco francese	337,98
Lira sterlina	2688,72
Fiorino olandese	1069,72
Franco belga	58,170
Peseta spagnola	13,143
Corona danese	298,88
Lira irlandese	2676,36
Dracma greca	7,388
Escudo portoghese	11,385
Dollaro canadese	1199,34
Yen giapponese	18,739
Franco svizzero	1443,09
Scellino austriaco	170,52
Corona norvegese	269,06
Corona svedese	233,29
Marco finlandese	385,84
Dollaro australiano	1263,33

95A1580

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C. 17159 XV J (629) del 2 gennaio 1995, la «spoletta meccanica a percussione con autodistruzione per sub-munizioni per colpi cargo o razzi, denominata FB 221 (conforme al disegno n. SR 0039)», che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella V categoria - Gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C. 17158 XV J (630) datato 17 gennaio 1995, la «spoletta meccanica a percussione per colpi d'artiglieria terrestre, denominata FB 461» (conforme al disegno SR 0035), che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella V categoria - Gruppo A dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A1531

Modificazione allo statuto della fondazione «Luigi Moneta», in Milano

Con decreto ministeriale 3 marzo 1995 è stata approvata la modifica dell'art. 2 dello statuto della fondazione «Luigi Moneta», deliberata dal consiglio di amministrazione del 21 settembre 1993.

95A1530

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
67 MO	Terzuolo Stefano	Carpi
480 RM	Galeno Enrico	Roma
152 AN	Idea oro di D'Incetto Barbara	Arcevia
59 CA	Erdas Luisanna	Cagliari
24 CH	Rabottini Camillo	Chieti
34 ME	Catalano Salvatore	Francavilla di Sicilia
130 PA	D'Elia Paolo	Palermo
160 PV	Malini Alessio	Mortara
679 RM	M. Serra S.r.l.	Roma
685 RM	Pacciani Fernanda	Roma
711 RM-IMP.18-RM	Thamy Sewels S.r.l.	Roma
925 RM	F.lli Rinaldi e F.lli Nobile di Rinaldi Alfredo e Nobile Carlo S.n.c.	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Numero punzoni
1542 MI	Rapid Golg di Alain Barguirdjian	Milano	1
573 NA	Barra Aldo	Napoli	1
678 NA	«La Pepita» di Cositore Giuseppe	Torre del G.	1
176 PV	C.T.M. Coppe trofei medaglie S.n.c.	Vidigulfo	2
197 PV	Fimm di Formaggia Paola & C.	Pavia	1
1342 AL	Reale Giuseppe	Valenza	3
2254 AL	Mortari Adriano S.d.f.	Valenza	2
2617 AL	Berri Gioielli S.n.c. di Varvelli Carlo e C.	Valenza	6
3233 AL	Mic Sar Gold di Saracino Mich. Giuseppe	Valenza	1
592 NA	Meola Stefano	Napoli	1
413 TO	Orosi S.r.l.	Torino	1
1051 VI	Duerre S.n.c. dei F.lli Roncolato	Creazzo	14

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
52 AN	S.C.A. di Antonucci Corrado	Loreto
776 AR	S.B.Z. S.n.c. di Serafini Omero e Zisi M.	Civitella della Chiana
4 AV	Dragon Sud S.r.l.	Luogosanto
154 BO	Tonelli Maurizio	Bologna
217 BO	Oreficeria Re Enzo di Zanatta e Mengoli	Bologna
237 BO	De Benedictis Grazia	Bologna
286 BO	Defranceschi Fabio	Bologna
293 BO	Lamandini Paolo	Bologna
6 BR	Pignatelli Pasquale	Ostuni
18 FG	Abbata Maria Pasqualina	Foggia
156 FO	Melli Massimo	Forlì
201 GE	Spinola Enrico	Genova
203 GE	Giovanni Carossino di G. Carossino & C. S.n.c.	Genova
261 GE	Danovaro Rosa	Genova
34 LU	Alù Giuseppe	Lucca
1185 MI	Ciprandi Sergio	Cornaredo
1392 MI	F.lli Rizzari S.n.c. di Rizzari F. e M.	Milano
1474 MI	So.Co.Pre Società commercio preziosi S.r.l.	Milano
1561 MI	Gowhary Shlomo	Milano
1660 MI	Zeronove S.r.l.	Milano
1675 MI	Emanuelli Dino Giuseppe	Milano
1677 MI	S.I.M.A. S.a.s. di Mehmann Marlis e C.	Milano
42 MO	Linea Oro di Minardo Giovanni e di Bergamini Marco S.n.c.	Modena
434 NA	F.lli Afelbo di Gennaro Giuseppe e Claudio	Napoli
570 NA	Ferrara Antonio	Napoli
755 NA	Cervone Ciro	San Giorgio a Cremano
172 PV	O.R.V. di Lugano P. & Molinari Luigi S.n.c.	Valle Lomellina

Marchio	Ragione sociale	Sede
31 PC	Castellana Iole	Castell'Arquato
2 SV	Settesettembre S.r.l.	Savona
111 UD	Chiuselli Maria Teresa	Pagnacco
244 VA	Galli Angelo	Gallarate
633 VI	Brunello Claudio	Creazzo
844 VI	Cappellini Antonio	Bolzano Vicentino
1408 VI	Scarlati di Tosin Giovanni & C.	Vicenza
1631 VI	Esseci di Scozzarella Salvatore	Vicenza
1666 VI	Oreficeria In.Mi. di Fantin Giuseppe & C. S.n.c.	Torri di Quartesolo
1763 VI	Oro.Gil. S.r.l.	Costabissara
1884 VI	L'Eclissi di Pizzolato Erio	Grumolo delle Abbadesse
1467 AL	Canepari Renzo	Valenza
1561 AL	Ferrando Giovanni	Valenza
1779 AL	Bosia Franco	Valenza
2308 AL	Galdiolo e Bragagnolo	Valenza
2484 AL	Cinquini Arturo	Valenza
2493 AL	Carniato Luciano	Valenza
2841 AL	Ferraris Giovanni	S. Salvatore M.
2884 AL	Stanchi Michelangelo	Valenza
2910 AL	Cutela Virgilio	S. Salvatore M.
3083 AL	Bonetto Marika & Patrizia S.d.f.	Valenza
3137 AL	S.E.M. S.a.s. di Caorsi	Valenza
3155 AL	Curioni P. Giuseppe	Valenza
3273 AL	Kreos Gioielli S.d.f. di Botter & Santoro	Valenza
3290 AL	Valter Franco Ricci S.r.l.	Casale
134 AN	Megasy S.r.l. Pres. Melani Melania	Ancona
140 AN	Giuliano Papa S.r.l.	Loreto
34 BA	Giuliano Benito	Bari
63 CH	Rullo Antonio	Lanciano
18 CN	Bernocco F.lli	Cuneo
24 SP	Fugazza Emilio	La Spezia
34 SP	Fugazza Sergio	La Spezia
30 LU	Linea Oro S.p.a. di Benelli Pietro	Lucca
34 MC	Marinelli Angelo	Civitanova Marche
989 MI	Accardi Fortunato	Milano
1369 MI	Medeti Gioielli S.r.l.	Milano
1446 MI	Formula Oro S.r.l.	Monza
1543 MI	Egel Gold S.r.l.o.	Milano
460 NA	Abate Luigi	Torre del Greco
40 PR	Balogh Stephen	Parma
11 PT	Peruzzi e Maffei S.n.c.	S. Marcello P.se
27 PN	Miotto Alberto	Pordenone
28 PN	Z.M. di Zanato Elisabetta & C. S.d.f.	Pordenone
37 TR	Pastorelli Luigina	Terni
57 TR	Sabatini di Sabatini Mauro	Terni
63 TR	La Pepite D'or di Meschini Marina	Terni
65 TR	Dioro di Neri Olga	Terni
326 TO	«L'orafo» di Granero Fabrizio	Pinerolo
356 TO	Look di Bianca Maria Toesca Caldora di Castellazzo e C.	Torino
431 TO	Borinato Claudio	Torino
439 TO	Nardi Antonio	Torino
222 VA	Bernacchi Franco	Gallarate
46 VC	«Gover Argenterie» di Galbai Luciano	Vercelli
73 VC	Bignardi Giannino	Vercelli
1794 VI	Xavier S.n.c. di Lolato Ingrid & C.	Vicenza
1829 VI	Gioix S.r.l.	Monticello C. Otto

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
868 MI	C.Or.Mi Compagnia orafa milanese di Locandro & Francia Nicolina	Milano	2
910 RM - IMP13RM	Blade Company S.a.s. di Della Rocca Lello S.a.s.	Roma	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Masiero Manuela, con sede in Pisa, via Carducci n. 67, assegnataria del marchio «8 PI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone riportante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Pisa.

95A1528

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 9 marzo 1995, n. 66, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1995).

Al decreto-legge specificato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto elencate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 22, nelle premesse al decreto, quarto capoverso, sono soppresse le seguenti parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali,»;

alla pag. 26, nell'art. 9, comma 2, in luogo delle parole: «... e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma *4*.», leggasi: «... e i riutilizzatori dei residui di cui all'articolo 4, comma *5*.»;

alla pag. 27, nell'art. 12, comma 1, in luogo delle parole: «... non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e *2*, dall'articolo 5, *commi 2 e 3*,», leggasi: «... non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e *3*, dall'articolo 5, *comma 1*,» e nello stesso articolo 12, comma 4, in luogo delle parole: «... di cui all'articolo *15*, comma 1.», leggasi: «... di cui all'articolo *14*, comma 1.»;

alla pag. 30, nell'art. 18, comma 1, in luogo delle parole: «1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, *commi 2 e 3*,», leggasi: «1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, *comma 1*,».

95A1579

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato recante il conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 dell'8 marzo 1995)

Nel comunicato relativo al conferimento delle onorificenze citato in epigrafe, alla pag. 22 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, sotto le onorificenze conferite su iniziativa del Ministero delle finanze, tra i nominativi delle persone insignite dell'onorificenza di commendatore, dove è scritto: «Scalia prof. dott. *Francesco*», leggasi: «Scalia prof. dott. *Girolamo*».

95A1539

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.